

Serve un elenco dei nuovi destinatari delle fatture in split payment

La richiesta arriva da Assonime, che ha presentato una serie di osservazioni sul DL 50/2017 in materia di IVA

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Per assolvere gli obblighi in materia di [split payment](#) è necessario un **elenco ufficiale** che identifichi i soggetti compresi nel perimetro della speciale disciplina. Altrimenti, gli operatori dovranno costantemente monitorare lo status dei loro clienti, oltre che il proprio, per comprendere se possano emettere e/o ricevere fatture con applicazione dell'IVA in [rivalsa](#) o meno.

La richiesta di un tale elenco proviene da Assonime, che, nel documento pubblicato di ieri, ha presentato le proprie osservazioni sul DL 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017 (si veda la scheda "[Le principali novità della manovra correttiva](#)").

Il decreto ha consistentemente **ampliato** l'ambito applicativo dello **split payment**, a partire dalle fatture emesse **dal 1° luglio 2017**, ricomprendendo come destinatari dello speciale meccanismo, tra gli altri, anche le società quotate nell'indice FTSE MIB e le aziende controllate dagli Enti locali.

Assonime rileva come, a fronte dell'allargamento esponenziale dell'ambito applicativo dell'art. 17-ter del DPR 633/72, non sia più possibile determinare con certezza chi siano i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di split payment. Al fine di verificare se una controparte commerciale è compresa nel novero dei soggetti interessati, allo stato attuale le imprese dovrebbero implementare delle procedure specifiche, con un conseguente aumento rilevante dei **costi** amministrativi da sostenere.

Inoltre, il meccanismo di split payment determina "fisiologicamente" l'insorgere di **eccedenze** di IVA detraibile, circostanza che rende l'intero sistema dell'IVA distorsivo, svantaggiando i soggetti che effettuano cessioni o prestazioni nei confronti di soggetti che rientrano nella disciplina.

Il problema principale sarà connesso al **recupero dell'IVA a credito** da parte dei soggetti che effettuano forniture con il meccanismo dello split payment.

Affinché l'equilibrio finanziario delle imprese sia preservato, dunque, è essenziale che i rimborsi IVA siano erogati nel rispetto del termine di tre mesi.

In questo senso, Assonime pone l'accento sul fatto che l'autorizzazione comunitaria all'estensione della disciplina dello split payment è proprio subordinata al rispetto, da parte dell'Amministrazione fiscale, dei tempi previsti dalla legge per l'erogazione dei [rimborsi IVA](#) ai soggetti passivi (*cf.* atto del 7 aprile 2017, COM 2017 169 final).

La consistenza del problema è ulteriormente amplificata dal numero di operatori coinvolti.

Secondo quanto indica Assonime, le pubbliche amministrazioni assoggettate alla disciplina sono **22.000**, mentre le società controllate dalla P.A. e le quotate ammontano a **2.400**.

Per cui, in base alle stime indicate nella relazione tecnica al DL 50/2017, il numero di imprese che, a decorrere dal 1° luglio 2017, dovrà applicare l'IVA in base allo split payment è pari a:

- 150.004 soggetti in qualità di fornitori delle pubbliche amministrazioni;
- 108.141 fornitori delle società controllate dalla P.A. locale;
- 62.392 fornitori delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La nuova modalità di applicazione dell'IVA, per tutti i soggetti coinvolti, ha un **impatto immediato** sull'adeguamento delle risorse informatiche e sulle modifiche dei software, imprescindibili per gestire i flussi delle fatturazioni e dei pagamenti.

Non riguardando più lo split payment un settore circoscritto, bensì un ambito molto più ampio e di difficile identificazione, si comprendono le perplessità palesate da Assonime.

Nuovi termini di detrazione con forte impatto sulle imprese più strutturate

Per quanto riguarda le novità del DL 50/2017 legate ai termini di esercizio del diritto alla **detrazione** dell'IVA, Assonime osserva che la modifica normativa avrà un forte impatto sulle imprese più strutturate poiché la registrazione delle fatture di acquisto viene abitualmente effettuata solo dopo che le imprese committenti hanno verificato la correttezza delle fatture ricevute e tale operazione non ha carattere immediato, soprattutto per le transazioni più complesse.

Ciò porterà le imprese a modificare gli attuali schemi operativi e contabili perché le fatture dovranno essere registrate e l'IVA detratta **prima** delle verifiche sopra descritte, con la concreta possibilità che, in caso di errori o contestazioni, si debba procedere a effettuare variazioni dell'imponibile e/o dell'imposta.

Inoltre, la misura comporterebbe una perdita di gettito per l'Erario, considerato che l'esercizio del diritto alla detrazione verrà anticipato dai soggetti passivi.